



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BRESCIA SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>PIANTA</u>	<u>DONATO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>REPOSSI</u>	<u>GABRIELLA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>SEDDIO</u>	<u>VALTER</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 174/2020
depositato il 13/02/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H04C302994/2019 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H04C302994/2019 IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9H04C302994/2019 IRAP 2014

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA
VIA MARSALA,29 25100

proposto dal ricorrente:

COOPERATIEVE VERENIGING VILLAGGIO DI SUNCLASS TIGNALE U.A.
SCHORREDIJK 9 OLANDA EE

difeso da:

GIONTELLA MARCO
VIA CARDINAL DE LUCA 10 00196 ROMA RM

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 174/2020

UDIENZA DEL

09/11/2020 ore 09:01

N°

425/20

PRONUNCIATA IL:

09/11/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA JL

14/12/2020

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Mancini Miriam)



OGGETTO DELLA DOMANDA: Ricorso R.G. 174/2020 avverso avviso di accertamento n. T9H04C302994/2019 anno di imposta 2014.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

In data 13/2/2020 tramite il servizio telematico è stato inviato alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, ricorso promosso dalla Cooperatieve Vereniging Villaggio Di Sunclass Tignale U.A. avverso l'avviso di accertamento di cui all'oggetto, chiedendo alla Commissione previa sospensione dell'istanza di sospensione che è stata concessa all'udienza del 6/7/2020, l'annullamento dell'atto impugnato con la condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio oltre alla condanna per lite temeraria quantificando la pretesa in € 50.00,00 o altro importo quantificato dalla Commissione e la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Parte ricorrente fa presente che l'accertamento oggetto della presente impugnativa trae origine da una verifica dell'Agenzia delle entrate relativa al 2012, conclusasi con P.V.C. del 27/9/2017.

La contribuente rileva preliminarmente l'esistenza di precedenti giudicati che fanno stato nel presente giudizio perché formati tra le stesse parti; hanno risolto questioni di fatto e di diritto che sono comuni ai giudizi già decisi e al presente contenzioso; riguardano degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva la cui validità si estende anche in diversi periodi di imposta rispetto a quelli oggetto della decisione passata in giudicato.

Con controdeduzioni telematiche si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Brescia, opponendosi all'istanza di sospensione e chiedendo di respingersi il ricorso condannando la contribuente alle spese del giudizio.

Parte ricorrente ha provveduto a depositare altre memorie nelle quali richiama le precedenti conclusioni e deposita altre decisioni rese a suo favore.

All'udienza del 9/11/2020, la Commissione ha deciso il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Si discute della tassazione di un complesso di edifici posti a Tignale destinati in modo esclusivo alle vacanze da parte di comproprietari in prevalenza di cittadinanza olandese (ma anche svizzera e tedesca).

La società è denominata Cooperatieve Vereniging Villaggio di Sunclass Tignale e ha come legale rappresentante la signora Elvira Mrotzek.

Trattasi di cooperativa di diritto olandese che, per la mancata coincidenza degli adempimenti tra i due Stati, in Italia può essere considerata una associazione priva di personalità giuridica.

I soci risultano essere tutti proprietari delle singole casette per vacanze e sono tenuti attualmente al versamento verso la compagine associativa di due importi. Uno è relativo al ristoro a favore del proprietario del terreno del diritto di superficie. La proprietà del terreno è sempre rimasta del fondatore o della società di diritto estero (oggi lussemburghese) cui lo stesso ha trasferito il suo diritto sul suolo.

La seconda somma riguarda la manutenzione delle parti comuni cui la cooperativa provvede attraverso cinque dipendenti stagionali assunti (a giudicare dei compensi dichiarati in atti) per brevi periodi.

La cooperativa ha cura del verde comune e delle piscine come un qualsiasi condominio, provvedendo anche alla manutenzione ordinaria (come risulta dalle fatture versate in causa riguardanti opere di ordinaria manutenzione di idraulici o di falegnami), non si occupa viceversa della fornitura di pasti o di generi di conforto avendo stipulato a questo fine con terzi la locazione di alcuni locali del villaggio che sono gestiti da terzi locatari.

Non risulta in nessun caso che la cooperativa provveda all'incasso delle locazioni qualora i proprietari decidano di locare a terzi la propria casa vacanze.

L'unica interferenza della cooperativa è legata alla registrazione degli arrivi per la denuncia alle autorità di pubblica sicurezza.

Si può quindi parlare di gestione di un grosso condominio.

E' diversa la prospettazione data dall'Ufficio .

Secondo l'Amministrazione la cooperativa olandese svolge attività turistico alberghiera e quindi una attività commerciale soggetta, tra l'altro ad IVA.

A sostegno della propria tesi l'Ufficio porta soprattutto la presenza di dipendenti (come visto però stagionali) e la presenza di un portierato. Non prova viceversa l'Amministrazione che il villaggio Sunclass sia aperto al pubblico, cosa che in effetti non risulta. Alla luce di ciò, quanto versato dai soci non viene ritenuto rimborso di spese condominiali, ma compenso per prestazioni di servizi alberghieri.

Alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, la Commissione ritiene che la ricostruzione giuridica e amministrativa dell'Ufficio non sia supportata da sufficienti e convincenti elementi probatori, mentre appaiono esaurienti sul piano probatorio le prove documentali offerte dalla parte ricorrente.

La medesima controversia è stata decisa alla Commissione per altre annualità con sentenze favorevoli alla contribuente.

Anche nel caso di specie, il ricorso deve essere accolto

Va innanzitutto osservato che il mancato rispetto di alcuni elementi formali previsti per il riconoscimento dell'associazione quale ente non commerciale non costituiscono di per sé cause di disconoscimento qualora la stessa associazione dimostri che l'effettiva attività svolta si caratterizzi quale attività di tipo associativo priva di carattere commerciale. Nella fattispecie considerata non paiono convincenti le ragioni che hanno indotto l'Ufficio a considerare l'attività del villaggio paragonabile a quella di un villaggio turistico.

Si nota in proposito che l'art. 13 del D.lgs. 79/2011, sulla normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, prescrive che "ai fini del presente decreto legislativo, nonché ai fini dell'esercizio del potere amministrativo statale di cui all'art. 15, sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi; c) i campeggi nell'ambito delle attività agrituristiche; d) i parchi vacanza. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in allestimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Risulta qui che il villaggio dell'associazione non sia aperto al pubblico, ma soltanto ai proprietari dei bungalows ed alle persone dagli stessi autorizzate, ovvero amici, parenti o affittuari degli stessi bungalows.

Risulta altresì che la gestione del villaggio non è unitaria in quanto gli edifici dove sono resi i servizi ristorazione/bar e gli altri impianti di proprietà dell'associazione sono locati a soggetti terzi, i quali svolgono le relative attività in modo del tutto autonomo e svincolato. e che i relativi introiti hanno formato reddito imponibile in capo a questi ultimi soggetti gestori e non all'associazione.

Il fatto che tutti gli ospiti diversi dai proprietari, siano identificati ed i relativi nominativi registrati in appositi moduli non è elemento di per sé sufficiente per attribuire all'associazione un ruolo di intermediazione o di affiancamento all'attività delle agenzie immobiliari cui i soci si rivolgono per l'affitto dei bungalows, bensì corrisponde ad una corretta esigenza organizzativa e di sicurezza, come affermato dalla ricorrente, del cui coinvolgimento nell'incasso del corrispettivo dell'affitto non è stata fornita dall'Ufficio alcuna prova.

L'Associazione ha altresì dimostrato che i contributi versati dagli associati nel corso degli anni sono stati impiegati per l'onerosa gestione ordinaria e straordinaria del complesso ove ha sede l'Associazione, in considerazione della vastità dell'area sulla quale esso insiste e del notevole numero di bungalows ivi ubicati. Risulta anche che, dall'esame della contabilità, non emerge alcun lucro della gestione.

Si ritengono assorbite le altre eccezioni e questioni, sia di forma che di merito, dibattute tra le parti.,

La Commissione osserva altresì che è vero (e l'eccezione di parte dovrebbe essere accolta) che prima dell'avviso di accertamento non è stato svolto il contraddittorio endoprocedimentale, reso obbligatorio dalla contestazione di un debito di imposta armonizzata.

Nel ricorso si insiste inoltre nella assenza di ogni responsabilità della signora Elvira Mrotzek, tesi proposta, ma non condivisibile poiché la stessa risulta essere legale rappresentante della associazione e pertanto legalmente responsabile degli atti da questa compiuti.

All'esito del processo tuttavia anche tale contestazione appare superata.

La ricorrente insiste, con il ricorso e con le memorie, proponendo a questo giudice di applicare l'art. 96 c.p.c..

La Commissione ritiene che non vi siano le condizioni per ricorrere a tale norma, mentre afferma che le spese di lite vanno addebitate alla parte soccombente secondo il seguente schema: fase di studio della controversia € 5.931,90, fase introduttiva del giudizio € 2.509,65, fase decisionale € 6.954,35; fase cautelare € 4.444,70 per un totale di € 19.840,60 oltre al rimborso forfettario e oneri di legge.

La Commissione


P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, annulla l'avviso impugnato e condanna l'Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 19.840,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.

Brescia, 9 novembre 2020.

IL RELATORE

(avv. Gabriella Repossi)



IL PRESIDENTE

(dott. Donato Pianta)

